

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL NUOVO UFFICIO
UNICO ACCORPATO, DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI**

L'anno _____ del giorno _____ del mese di _____
in _____ via _____ n. _____ presso la residenza municipale del Comune di
Empoli,

TRA

Il Comune di _____ - con sede in _____ vi _____ n. _____
CF _____ nella persona del Sindaco pro tempore

Il Comune di _____ - con sede in _____ vi _____ n. _____
CF _____ nella persona del Sindaco pro tempore

Il Comune di _____ - con sede in _____ vi _____ n. _____
CF _____ nella persona del Sindaco pro tempore

Il Comune di _____ - con sede in _____ vi _____ n. _____
CF _____ nella persona del Sindaco pro tempore

.....
PREMESSO

~ che con le disposizioni previste nell'articolo 1, comma 2, manovra economica bis D.L. n. 138/2011, coordinato con legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, nonché con il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156, il Governo ha stabilito la soppressione degli Uffici del Giudice di Empoli e Castelfiorentino ;

~ che la soppressione degli anzidetti Uffici del Giudice di Pace ha già determinato un vuoto significativo sul territorio dell'Empolese Valdelsa in cui la domanda di giustizia è molto alta;

~ che la nuova sede del Giudice di Pace nella città di Firenze, così come prevista dalla legge, determina in ogni caso un aumento dei costi a carico dei cittadini e degli utenti in generale,

~ che il legislatore consente agli Enti pubblici territoriali interessati, di richiedere il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace di cui è disposta la soppressione (eventualmente anche previa accorpamento di Sedi),

~ che la richiesta di mantenimento presuppone che gli Enti pubblici territoriali istanti si facciano carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi (art. 3 comma 2 dlgs 156/12);

~ che l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina lo strumento giuridico della *Convenzione* fra Enti

~ che i Consigli Comunali degli Enti sopra generalizzati hanno espresso, formalmente:

1) il proprio consenso all'accorpamento - in unico Ufficio - degli Uffici del Giudice di Pace di Empoli e Castelfiorentino

2) il proprio consenso al ripristino del nuovo ed accorpato Ufficio del Giudice di Pace di Empoli

~ che i succitati Consigli Comunali hanno altresì deliberato, a suo tempo, l'approvazione, in bozza, del testo di della convenzione che oggi si intende qui sottoscrivere.

Stante quanto in narrativa premesso, fra le parti, si conviene quanto segue:

ART 1 – OGGETTO E OBIETTIVI

La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata del ricostituito ed accorpato Giudice di Pace di Empoli

Ai fini della presente convenzione si chiarisce che l'Ufficio del ricostituito Giudice di pace di Empoli avrà, come competenza ed estensione territoriale, quella determinata dall'accorpamento degli Uffici dell'Ex Giudice di Pace di Empoli e dell'Ex Giudice di Pace di Castelfiorentino.

ART 2 - ENTE CAPOFILA

Il Comune di Empoli assume per concorde volontà dei firmatari il ruolo e le mansioni di Ente **Capofila**

Sarà onere e cura del Comune Capofila

- *effettuare, in favore del Ministero della Giustizia, il periodico versamento del dovuto contributo per spese di funzionamento e per l'erogazione del servizio di giustizia del ricostituito (e accorpato) Giudice di pace di Empoli*
- *provvedere ad individuare l'immobile da destinare e a nuova sede del Giudice di Pace unico (eventualmente sottoscrivendo contratti di locazione /o comodato)*
- *provvedere a dotare la nuova sede del Giudice di pace di Empoli di suppellettili, arredi, beni mobili e risorse strumentali necessarie al funzionamento salva la ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui all'art. 8*
- *svolgere funzioni di coordinamento fra i Comuni aderenti*
- *intrattenere rapporti e relazioni in qualità di referente con il Ministero della Giustizia*
- *compiere quanto altro utile/necessario per il corretto e funzionale svolgimento della gestione associata*

ART 3 - DURATA

La presente convenzione ha la durata di anni **cinque**. E' facoltà delle parti firmatarie, prima che intercorra la naturale scadenza della convenzione, disporre, con apposito atto dei rispettivi Consigli Comunali la proroga della stessa;

ART. 4 - COORDINAMENTO TECNICO-GESTIONALE

Il Coordinamento Tecnico Gestionale, designato dal Comune di Empoli e con oneri a carico dello stesso, ha il compito di realizzare tutti i procedimenti amministrativi afferenti la gestione tecnica, contabile e giuridica nascente dalla presente convenzione ed è in carico al Comune di Empoli.

Il Coordinamento Tecnico Gestionale relaziona annualmente alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Empolese Valdelsa sull'andamento del servizio, dettagliando i costi dell'esercizio chiuso e redigendo la previsione di spesa per l'esercizio successivo.

Il Coordinamento Tecnico Gestionale ha inoltre il compito di realizzare ogni possibile economia per la gestione del servizio.

ART. 5 – CONFERENZA DEI SINDACO DEI COMUNI DELL'EMPOLESE VALDELSA

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione è organo preposto a dettare gli "*indirizzi e misure attuative*" per la gestione del servizio qui convenzionato; le misure attuative, se necessario, dovranno prontamente essere recepite dai Comuni firmatari

La Conferenza dei Sindaci coincidendo, ove tutti i Comuni dell'Unione Circondario Empolese Valdelsa aderiscano, con la Giunta dell'Unione, approva:

- il rendiconto della gestione
- il report sull'andamento del servizio predisposto dal Comitato Tecnico Gestionale
- esprime il proprio consenso su future ed eventuali nuove adesioni
- esprime il proprio assenso al recesso laddove richiesto da questa convenzione
- stabilisce le misure attuative da adottare

Alla Conferenza dei Sindaci possono partecipare, su espresso invito, i rappresentanti della categoria e/o i tecnici esperti del settore, che esprimono eventualmente pareri propri non vincolanti.

ART. 6 - SEDE

La sede del Giudice di Pace unico ed accorpato di Empoli viene stabilita, fin d'ora, in Empoli, via Raffaello Sanzio n. 123

ART. 7 - ORGANICO ASSEGNATO

Come previsto dalla circolare del Ministro della Giustizia 12/05/15 il personale da "comandare" presso l'accorpata ed unificata sede del Giudice di Pace di Empoli **è di minimo 3 unità** (come da tabella in calce riprodotta)

I requisiti e il profilo professionale del personale da comandare è stato individuato avendo riguardo alle piante organiche dei soppressi Uffici del Giudice e di Pace di Empoli e Castelfiorentino con un ridimensionamento in ragione dell'accorpamento.

<i>Unità personale</i>	<i>Categoria</i>		
<i>1 unità di personale comandata dal Comune di Empoli</i>	D/D3		
<i>1 unità di personale comandata dal Comune di Vinci</i>	C		
<i>1 unità del personale comandata dal Comune di Fucecchio</i>	B		

Il personale sarà formato , gratuitamente, dal Ministero della Giustizia

Il personale di cui alla sopra riportata tabella deve essere in possesso dei requisiti propri dell'Amministrazione giudiziaria (Art 35 comma 6 Dlgs 165/01) e non trovarsi in condizioni di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni (art 53 Dlgs 165/01)

Il personale garantito dai Comuni di Empoli, Vinci e Fucecchio, non determina variazione delle piante organiche degli Enti disponibili e/o compromissione del Patto di stabilità e dei vincoli di bilancio esistenti e nel rispetto dei principi fissati dall'art. 1 lettera c) del D.Lgs. n. 148/2011.

Precisano le parti firmatarie che allorquando, per qualsiasi sopravvenuta evenienza, non fosse più possibile il comando di uno o più dipendenti fra quelli sopra generalizzati, il Comune che ha revocato il comando dovrà prontamente individuare e comandare presso il Giudice di Pace altro personale avente medesimi requisiti ed inquadramento professionale.

ART. 8 - RIPARTO DELLE SPESE

I costi del personale dipendente comandato presso il Giudice di Pace (si rinvia alla tabella riprodotta nel precedente articolo) sono sostenuti dai Comuni disponibili il comando

Tutte le altre spese (*quindi tutte le spese eccezion fatta per i costi di personale*) necessarie per il funzionamento e per l'erogazione del servizio di giustizia del Giudice di Pace unico ed accorpato di Empoli sono sostenute dai Comuni che non hanno disposto alcun comando di personale in base alla **popolazione residente** così come risultante dell'ultimo censimento.

In fase iniziale, e fino a nuovo censimento, la popolazione dei Comuni sottoscrittori viene fissata come segue:

COMUNE	POPOLAZIONE RESIDENTE
Montaione	3.776
Castelfiorentino	17.489
Certaldo	15.935
Cerreto	10.364
Gambassi T.	4.900
Capraia e Limite	7.298
Montelupo	13.653

In fase di prima applicazione il quadro economico dei costi stimati, ad esclusione di quelli di personale, è quello di cui alla tabella sottoindicata.

. TABELLA RIPARTO SPESE				
Spese presunte per funzionamento Ufficio Giudice di Pace				
Utenze telefoniche				€ 2.734,88
energia				€ 9.012,64
gas				€ 12.167,04
acque				€ 963,43
rifiuti				€ 3.025,77
vigilanza				€ 372,94
spesa manutenzioni ascensori, impianto allarme spese manutenzione impianti elettrici e altro				€ 7.398,44
pulizie				€ 25.324,86
			totale	€ 61.000,00

Riparto spese per i Comuni che non forniscono il personale:				
COMUNI		popolazione	%	quota costi generali
Montaione		3776	5	€ 3.050,00
Castelfiorentino		17489	24	€ 14.640,00
Certaldo		15935	22	€13.420,00
Cerreto Guidi		10364	14	€ 8.540,00
Montelupo Fiorentino		13653	18	€ 10.980,00
Gambassi Terme		4900	7	€ 4.270,00
Capraia e Limite		7298	10	€ 6.100,00
			100,00%	€ 61.000,00

Nel riparto delle spese non sono compresi gli oneri di locazione poiché il Comune di Empoli concede il bene in comodato.

Annualmente, entro il 30 settembre, il Coordinamento Tecnico Gestionale effettuerà il calcolo della spesa gravante su ciascun Comune firmatario relativa all'anno successivo.

Il riparto viene illustrato, dal Coordinamento Tecnico Gestionale alla Conferenza dei Sindaci entro il 15 di ottobre di ogni anno e poi prontamente comunicato ai Comuni.

Ogni Comune è obbligato, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasferire la propria quota di compartecipazione alle spese (come sopra determinata) al Tesoriere del Comune Capofila al fine di consentire una corretta gestione contabile del servizio.

ART. 9- RECESSO

E' riconosciuta a ciascun Comune firmatario la facoltà di recedere anticipatamente da questa convenzione.

Il recesso dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale.

La deliberazione di recesso, esecutiva, dovrà essere inoltrata alla Segreteria Generale del Comune di Empoli.

Il recesso produrrà effetti (anche per quanto riguarda la partecipazione alle spese) decorsi 8 mesi dal suo ricevimento da parte della sopra menzionata Segreteria .

Il Segretario Generale del Comune di Empoli provvederà a dare pronta comunicazione del recesso alla Conferenza dei Sindaci e al Coordinamento Tecnico Gestionale. A quest'ultimo spetta il compito di ridefinire le quote di compartecipazione alle spese di gestione.

ART. 10 - NUOVE E FUTURE ADESIONI

Adesioni da parte di Comuni:

In futuro potranno aderire, a questa convenzione, anche altri Comuni.

L'adesione sarà possibile solo in presenza delle condizioni tassative sotto enunciate:

- che si tratti di Comuni limitrofi a quelli oggi firmatari
- che si tratti di Comuni ricadenti nel circondario del Tribunale di Firenze

La nuova adesione e' sottoposta all'approvazione degli Enti aderenti.

In seguito ad ogni nuova adesione verra' prontamente rideterminata la compartecipazione dei firmatari (vecchi e nuovi) alle spese afferenti questa gestione associata.

ART. 11 - SCIoglimento PER MUTUO CONSENSO

Prima della scadenza naturale, questa convenzione, potrà essere sciolta per mutuo consenso (*consenso allo scioglimento*) espresso dai Comuni firmatari in seno ai propri organi consiliari.

Lo scioglimento produrrà i propri effetti, salvo diversa disposizione, decorso un anno dalla data in cui sarà divenuta esecutiva la delibera dell'ultimo Ente deliberante.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Ogni controversia relativa alla *validità, interpretazione, o applicazione/esecuzione*, di questa convenzione sarà in prima istanza affrontata all'interno della Conferenza dei Sindaci.

Fallito il tentativo di conciliazione in seno alla Conferenza dei Sindaci dovrà essere adita la competente autorità giudiziaria.

ART 13 - SOTTOSCRIZIONE E CONSERVAZIONE DELLA CONVENZIONE

In conformità ai dettami della legge 241/90 la presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale.

L'originale informatico del documento sarà conservato, secondo la normativa vigente, sul server del Comune di Empoli.

Ai fini di attribuire a questa convenzione data certa viene apposta la marca temporale.

ART 14 - IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

Trattandosi di convenzione sottoscritta fra Enti pubblici Territoriali non trova applicazione l'imposta di bollo (DPR 642/72 - Allegato B - art 16).

La registrazione sarà fatta "*in caso d'uso*" a spese del richiedente come previsto dall'art 5 Dpr 131/86.